



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**UFFICIO AFFARI GENERALI E
CONTRATTI**

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA
MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL
DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO
PRESSO L'AUTORITÀ

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

CIG: ZB81E5568D

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO PRESSO L'AUTORITÀ.</p>
--	--

- **Articolo 1 Oggetto del contratto3**
- **Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio.....3**
- **Articolo 3 Importo a base d'asta della fornitura.....3**
- **Articolo 4 Stipulazione del contratto.....3**
- **Articolo 5 Esecuzione del contratto3**
- **Articolo 6 Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti4**
- **Articolo 7 Quinto d'obbligo.....4**
- **Articolo 8 Corrispettivo e modalità di pagamento4**
- **Articolo 9 Domicilio legale4**
- **Articolo 10 Penali e Risoluzione del contratto5**
- **Articolo 11 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari5**
- **Articolo 12 Foro competente5**
- **Articolo 13 Disposizioni finali5**

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO PRESSO L'AUTORITÀ.</p>
---	---

Articolo 1 Oggetto del contratto

Costituisce oggetto della gara il rinnovo della maintenance dei prodotti hardware e software del dispositivo DATADOMAIN DD2200 in uso presso l'Autorità, con validità annuale **senza soluzione di continuità** con il contratto in essere, di seguito dettagliati:

- a. N.1 EMC-IT-RENEWAL DD2200-14 TB System DD2200-7X2TB SAS 14TB NFS CIFS -Premium system support (DD);
- b. N.1 EMC-IT-RENEWAL L-REP-2200 License Replicator DD2200=IA;
- c. N.1 EMC-IT-RENEWAL L-REP-2200 License Replicator DD2200=IA – Premium Software Support (DD);
- d. N.1 EMC-IT-RENEWAL L-DDOE-DD2200-14 License Base DDOE DD2200-14 =IA Premium Software Support (DD);

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche della fornitura e modalità di esecuzione del servizio

La fornitura ha ad oggetto tutti i prodotti, nessuna escluso, indicati specificamente all'art. 3 del Disciplinare di gara, come richiamati nell'Allegato A – Dettaglio Offerta del medesimo Disciplinare, da inserire nella piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in sede di formulazione dell'Offerta economica.

L'Affidatario garantisce l'esatta rispondenza della fornitura all'oggetto del contratto.

Articolo 3 Importo a base d'asta della fornitura

L'importo complessivo della fornitura posto a **base d'asta è pari a euro 3.000,00 Iva esclusa**. Il prezzo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Nell'Allegato A "Dettaglio Offerta", da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all'Offerta economica, dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il prezzo unitario offerto per ciascun "singolo prodotto" intendendosi tale la singola maintenance annuale relativa a ciascun tipo di prodotto (sub a.-b.-c.-d.).

Articolo 4 Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'Aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

Articolo 5 Esecuzione del contratto

L'Affidatario si impegna a procedere alla esecuzione del contratto in favore dell'Autorità entro **10 giorni** dalla stipula del contratto e comunque a **garantire la continuità** con il contratto di

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO PRESSO L'AUTORITÀ.</p>
---	---

maintenance in essere, provvedendo alla predisposizione di quanto necessario per il rispetto del suddetto termine.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Articolo 6 Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni richieste, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 Corrispettivo e modalità di pagamento

L'Autorità corrisponderà il prezzo offerto dall'Aggiudicatario per la maintenance dei prodotti, come datagliati nella documentazione di gara, a seguito di stipula del contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento verrà effettuato, una volta verificata la regolare esecuzione della prestazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura recante la dicitura: "Maintenance annuale Datadomain DD2200", da emettere in formato elettronico, dovrà indicare oltre al CIG ZB81E5568D il codice di riferimento UAGEC1170, ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB e che l'Autorità non applica lo Split payment.

Articolo 9 Domicilio legale

L'Affidatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Affidatario.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO PRESSO L'AUTORITÀ.</p>
---	---

Articolo 10 Penali e Risoluzione del contratto

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, la fornitura non sia espletata entro il termine previsto, ovvero nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per cento dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura non sia erogata nei termini contrattuali, ovvero non sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Articolo 11 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 12 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l'autonomia contabile

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DELLA MAINTENANCE HARDWARE E SOFTWARE DEL DISPOSITIVO DATADOMAIN DD2200 IN USO PRESSO L'AUTORITÀ.</p>
---	---

dell'Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement*.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1, 5, 10 e 12 del presente documento.

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
